

Appunti convegno amianto

Soave 19 marzo 2010

1. dimensione del problema; il distretto industriale veronese

le aziende interessate: **RIVA ACCIAI – O.F.V.** (ex Officine e Fonderie Galtarossa) di Verona (circa 300 lavoratori); **FERROLI SPA** di San Bonifacio (VR) – circa 400 lavoratori; **FER SPA** di Gambellara (VI) – circa 30 lavoratori; **AUTOGERMA SPA** di Verona – circa 15 lavoratori; **A.M.T.** (ora A.P.T.V.) di Verona – circa 15 lavoratori; **A.P.T.** (ora APTV) di Verona – circa 10 lavoratori; **POLIN FORNI** di Verona e Nogarole Rocca (VR) – circa 25 lavoratori; **SIME SPA** di Legnago (VR) – circa 10 lavoratori; **BIASI SPA** di Verona – circa 20 lavoratori; **ZAMBON GROUP** (ora Zach System spa) di Almisano – Lonigo (VI) – circa 20 lavoratori; **SAIFECs SPA** di San Giovanni Lupatoto (VR) – circa 20 lavoratori; **AUSTERAS SPA** di Verona – circa 10 dipendenti; **METALLURGICA** di San Bonifacio (VR); **CONFORTI SPA** di Verona; **COS.MET. SPA** di san Bonifacio (VR); **NAVIGARDA** (Lago di Garda) – circa 40 lavoratori; **MONDIALFORNI**; **DITTE DI RIPARAZIONE ASCENSORI**.

- a. i numeri: circa 1500 i lavoratori interessati dalla vicenda di riconoscimento dell'esposizione a fini previdenziali;
- b. sinergie tra operatori di patronato e delegati sindacali.

2. I benefici previdenziali per l'esposizione alle polveri di amianto

Come abbiamo ben capito l'utilizzo prolungato dell'amianto, disperso nell'ambiente in piccole particelle, produce ingenti danni alla salute dell'uomo. Costituisce, infatti, dato ormai acquisito che l'amianto è un pericoloso cancerogeno e che la inalazione delle sue fibre può comportare gravi patologie, specie polmonari. Infatti sussiste un nesso diretto e specifico tra l'inalazione di polveri di amianto ed il mesotelioma pleurico o l'asbestosi

Della pericolosità dell'amianto, in particolare per i lavoratori, si comincia a discutere sin dagli anni '50-'60, anche se un Regio Decreto del 14 aprile 1927 indicava con chiarezza, già in quell'epoca, il dovere da parte del datore di lavoro d'avvertire i lavoratori del pericolo della lavorazione di sostanze nocive alla salute e di indicare e fornire i mezzi di protezione adeguati.

L'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali fu estesa anche all'asbestosi (Legge n° 455 del 1943), patologia la cui origine professionale fu riconfermata dal D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, laddove vengono definiti gli obblighi inerenti ai *“lavori che comportano impiego ed applicazione di amianto e di materiali che lo contengono o che comunque espongono ad inalazione di polvere di amianto”*.

Analogamente i mezzi di prevenzione sia generali (aspirazione locali) che personali erano già conosciuti e disponibili dagli anni sessanta e quindi avrebbero dovuto esser adottati; ad esempio la disponibilità di maschere facciali per la protezione nei lavoratori addetti alla tessitura dell'amianto era già segnalata dal 1939 in un articolo ad opera del prof. Vigliani⁽¹⁾.

Peraltro vi è la certezza, in quanto documentata d'autorevole fonte internazionale (Enciclopedia della Salute e Sicurezza sul Lavoro del 1972 - International Labour Office – Geneva : “Respiratory protective equipment”) che nel 1972 erano in commercio

^{*} Cfr. Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), Capo VIII Disposizioni speciali per la silicosi e l'asbestosi, Allegato 8 attività soggette all'assicurazione: Asbesto (asbestosi anche associata a tubercolosi) ..scheda personale sanitaria del lavoratore, visita medica da eseguirsi dal medico di fabbrica, radiografia del torace comprendente l'intero ambito polmonare...

¹ E. Merler. *A cross-sectional study on asbestos workers carried out in Italy in 1940: a forgotten study*. Am. J. Ind. Med. 1998, 33, 90-93.

maschere facciali dotate di notevole efficienza filtrante. I dispositivi di protezione personali indicati dalla corrente legislatura (ai sensi del D.M. 1994 - allegato n. 6) in ambito di bonifiche da amianto risulterebbero offrire una garanzia di protezione nei confronti delle fibre aereodisperse ed erano in commercio già negli anni ottanta.

Ma occorre attendere il 19 settembre 1983 per una specifica direttiva comunitaria in materia ([83/477/CEE](#)), cui poi ne seguirà altra ([91/382/CEE](#)) in data 25 giugno 1991, nell'ottica del miglioramento della protezione dei lavoratori e della riduzione dei livelli d'azione e dei valori limite.

LEGGERE DIRETTIVA COMUNITARIA (considerando – art. 18) APPLICATA NEL 1991 e 1992 malgrado termine previsto 1987!!!

Infatti solo però con il [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#) alla sopra ricordata direttiva 83/477/CEE viene data attuazione; tale norma contiene misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici considerati nocivi. Il decreto legislativo impone specifiche misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e nello specifico impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Il decreto stabilisce, inoltre particolari cautele e prescrizioni qualora l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, superi 0,1 fibre per centimetro cubo.

Il successivo provvedimento in materia è rappresentato dalla [legge 27 marzo 1992, n. 257](#) che rappresenta la definitiva e formale presa d'atto, a livello politico, della pericolosità sociale e sulla salute umana dell'amianto ai dipendenti delle aziende del settore dell'amianto impegnate in processi di riconversione e ristrutturazione industriale, vengono concessi cassa integrazione e prepensionamento.

Per i lavoratori interessati dal problema dell'esposizione alle polveri d'amianto ed ai correlati rischi per la salute, il legislatore introduce, altresì, un sistema di benefici previdenziali. In particolare, la norma di cui [all'art. 13, comma 8](#), il cui testo è stato più volte modificato, in conseguenza di un travagliato iter legislativo, prevede una rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per «*i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni*». La disposizione ha l'evidente scopo di valorizzare, dal punto di vista previdenziale, l'esposizione all'amianto in funzione compensativo-risarcitoria del rischio morbigeno cui il lavoratore è stato sottoposto, ma anche quello di responsabilizzare la collettività in ordine al "sacrificio" imposto ai lavoratori del settore. Insomma, il rischio dell'insorgenza (anche a distanza di anni) di malattie gravemente invalidanti o, addirittura, mortali, quali conseguenza - appunto - delle lavorazioni dell'amianto, ha indotto il legislatore a prevedere percorsi agevolati per l'abbandono anticipato e definitivo del posto di lavoro, attraverso un meccanismo che consenta una più rapida acquisizione dei requisiti necessari alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Da rimarcare che comunque (ai sensi dell'art. 13 co. 7 l. n. 257/92) per coloro che risultano affetti da malattia professionale correlata all'amianto il periodo di esposizione è automaticamente soggetto a rivalutazione previdenziale nella misura del coefficiente 1,5 a prescindere dalla ultradecennalità o meno dell'esposizione stessa.

3. Il concetto di esposizione

Il legislatore ha introdotto una nozione di esposizione eccessivamente generica, per di più in un ambito, quale quello previdenziale, «*che richiede per sua natura l'utilizzazione di parametri specifici, al fine di interpretare ogni singola fatti specie alla luce di criteri scientifici certi forniti dalle specifiche disposizioni settoriali*». Peraltro, dottrina e Giurisprudenza ritengono che la nozione di esposizione debba essere

riferita all'intero ambiente di lavoro nella logica del *rischio anche di tipo ambientale* e non già soltanto in relazione a quel lavoratore che è stato direttamente esposto all'amianto.

Quanto al concetto di esposizione, nella prospettiva tecnico-scientifica, viene in rilievo l'evento per cui si realizza il contatto tra una sostanza inquinante ed i confini esterni di un organismo fisico, ma anche biologico o ecologico. L'esposizione viene quantificata come la concentrazione della sostanza nociva nell'ambiente ove risiede l'organismo preso a riferimento, integrata sul periodo di tempo in cui avviene il contatto.

Nel procedimento di valutazione del rischio occorre quindi quantificare *il parametro* di esposizione attraverso la sua misura, in modo da ottenere le condizioni di esposizione. Siffatto dato è il prodotto di due fattori: la concentrazione dell'agente inquinante ed il periodo di tempo durante il quale avviene il fenomeno di esposizione.

Per quanto specificamente concerne il livello di esposizione professionale, ci si deve riferire al concetto di concentrazione di un agente chimico nell'aria del luogo entro l'ambito di respirazione di un lavoratore. In tale contesto il "*rischio potenziale*", ossia l'intrinseca potenzialità dell'agente di provocare un danno, deve essere tenuto distinto dal "*rischio*", ossia dalla probabilità che il danno potenziale si realizzi alle condizioni di esposizione.

Mi risulta che l'Organizzazione mondiale della sanità individui, nelle linee guida per la qualità dell'aria, un livello di esposizione alle fibre di amianto pari a 1 ff/litro di aria ritenuto accettabile in termini di rischio cancerogeno. Detta raccomandazione, peraltro, si riferisce all'esposizione ambientale alle fibre di amianto della popolazione generale, quindi una esposizione considerata continuativa 24 ore su 24, giorno per giorno. Si tratta, dunque, di un livello di concentrazione elaborato per uno specifico tipo di esposizione e che deve considerarsi particolarmente cautelativo, mirando a salvaguardare una popolazione nel complesso maggiormente vulnerabile.

Diversa l'ipotesi dell'ambiente lavorativo, poiché la tipica popolazione lavorativa viene considerata costituita da soggetti normalmente meno vulnerabili. La raccomandazione dell'OMS va, dunque, applicata all'esposizione lavorativa con appositi correttivi, segnatamente, considerando che l'esposizione lavorativa di riferimento è pari ad 8 ore. Ciò detto, deve registrarsi come sia opinione uniforme nella comunità scientifica che quelle amianto-correlate sono patologie per le quali non sia a priori possibile individuare una dose minima di esposizione, nel senso che, ad esempio, per il mesotelioma è stata accertata la sussistenza di un nesso di causalità (con le fibre inalate), indipendentemente da specifiche dosi. La ricerca scientifica, infatti, avrebbe rilevato anche casi di mesoteliomi in lavoratori a basso livello di esposizione e, perfino, in ipotesi di esposizione non professionale.

Si è affermato, quindi, che *«non esiste un livello minimo di esposizione che rappresenti una soglia di sicurezza al di sotto della quale non vi è un pericolo per la salute»*. L'amianto è sostanza cancerogena che *«non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti, nel senso che è dannosa una quantità anche minima»*.

Importanti studi scientifici hanno concluso che le persone la cui vita professionale si è svolta in ambiente lavorativo interessato da amianto, si ammalano di tumore ai polmoni in misura percentualmente superiore rispetto alla rimanente popolazione. In breve, sembra potersi affermare che l'esposizione all'amianto assume rilievo medico anche a bassi dosi.

La prospettiva medico-legale, però, non va confusa con l'altro e diverso problema della rilevanza giuridico-previdenziale della esposizione, che non può che essere desunta dal solo dato normativo.

Secondo la Giurisprudenza di legittimità il concetto di esposizione ultradecennale, *«coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare per la sua presenza nell'ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)».*

4. La configurabilità di una "soglia" di rilevanza dell'esposizione

Il problema fondamentale diviene quello della determinazione quantitativa della soglia. In tale ottica, il limite delle 100 ff/litro è stato considerato da taluni come eccessivamente fiscale: *«tuttavia esso deriva dagli unici limiti di esposizione per l'amianto previsti dalla normativa italiana, attraverso il D.Lgs. n. 277/1991, art. 31 e le successive modificazioni apportate dalla stessa legge n. 257/1992, art. 3 e dalla legge n. 128/1998, art. 16. Secondo questi riferimenti, il limite di esposizione per l'amianto è fissato tra 600 ff/litro per il crisotilo e 200 ff/litro per gli anfiboli. Aver utilizzato le 100ff/litro altro non è stato se non riferirsi al più basso dei livelli d'azione previsti per l'amianto, come fa l'art. 24, comma 3 del citato D.Lgs. n. 277/1991».*

Facendo riferimento *«ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto»*, la normativa non sembra(va) richiedere il superamento di alcuna "soglia di rischio" per il riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva. Ed in tal senso si è anche espressa una parte della giurisprudenza di merito, muovendo dal presupposto che gli studi scientifici, che costituiscono ormai un condiviso patrimonio di conoscenze ed un sicuro punto di riferimento nella trattazione della materia, consentono di affermare che non esiste un livello di esposizione temporale e/o quantitativo, al di sotto del quale sia possibile escludere il rischio di una patologia di tipica derivazione da asbesto ed evidenziando, tra l'altro, come l'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, non contenga alcun richiamo al decreto legislativo n. 277/1991 (che, appunto, istituisce una soglia di concentrazione di 0,1 fibre per centimetro cubo) precedentemente emanato.

Autorevole dottrina ha criticato fortemente l'apposizione di qualsiasi soglia limite, osservando come il limite delle 100 fibre litro mediato per un periodo di 8 ore è posto perché, in caso di suo superamento, siano immediatamente adottate le prescritte misure idonee ad abbattere il rischio: *«I valori indicati dal D.Lgs. n. 271/91 hanno quindi tutt' altro fine e tutt' altra logica».*

Anche le prime sentenze ottenute alla fine degli anni '90 presso la sezione lavoro del Tribunale di Verona avevano sposato tale tesi.

Peraltro la Corte di Cassazione, seguita, ormai, dalla giurisprudenza di merito, ha, invece, affermato la necessità della cd. "esposizione qualificata" (superiore a 0,1 fibre per cm³). La Suprema Corte con la sentenza n. 4913/2001 (e numerosissime successive) ha "introdotto" il requisito della "soglia di rischio", cioè del parametro "quantitativo" da superare affinché sia riconosciuta l'effettiva esposizione diretta o ambientale all'amianto da parte del lavoratore. Secondo la Suprema Corte, infatti, il beneficio doveva essere attribuito al lavoratore *«che, dopo avere indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n. 277/1991».*

«E' la stessa L. 257/92 a dare fondamento normativo all' esigenza di una esposizione superiore a una determinata "soglia" stabilendo con specifica disposizione (art. 3 poi sostituito dall'art. 16 L. 24 aprile 1998, n. 128 - che richiama e in parte modifica i valori indicati nel D.Lgs. 277/91 -) il limite di concentrazione al di sotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori "esposti all'amianto" (che non abbiano contratto malattia professionale), la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare per tale ragione un concreto pericolo per la salute».

La giurisprudenza di legittimità mutua i suddetti valori-limite ancorché appaia scontato che il mancato superamento della soglia di esposizione, secondo i parametri dettati in funzione di prevenzione, non escluda il nesso di causalità per il riconoscimento delle malattie professionali[.

In caso contrario, del resto, assumendo, cioè, l'assenza di qualsiasi soglia-limite, si giungerebbe ad attribuire rilievo alla presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, anche in mancanza di una effettiva esposizione.

La codificazione della soglia ad opera del decreto legge n. 269/2003

La disputa non è comunque apparsa del tutto sopita neppure con la codificazione di una precisa soglia-limite ad opera dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003, che, appunto, richiede, ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui trattasi, una esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, con la sola esclusione dal limite per quei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. Rimarrebbe in piedi, infatti, la questione dell'efficacia della predetta disposizione, ossia dell'applicabilità della predetta soglia di concentrazione ai giudizi già introdotti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

5. Il problema dell'accertamento dell'esposizione

Ma come procedere all'accertamento dell'esposizione all'amianto? Come insomma accertare, nel contesto della specifica attività lavorativa effettuata, che il lavoratore richiedente i benefici sia stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni: *«con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro»?*

Per riconoscere la spettanza del beneficio è necessario *«accertare se il soggetto-richiedente, dopo aver indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata e sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto n. 277 del 1991, cioè a livelli di concentrazione medi giornalieri superiori a 100 ff/l».*

La prova dell'esposizione qualificata all'inalazione di polvere d'amianto richiede accertamenti oggettivi quali ispezioni sui luoghi, indagini da condurre con metodo scientifico, analisi della concreta attività lavorativa, dei materiali trattati, della concentrazione di amianto esistente nell'ambiente di lavoro e dell'effettivo rischio di inalazione cui il lavoratore è stato eventualmente esposto. A tal proposito, non manca chi osserva come viene sostanzialmente richiesto *«un accertamento dell'esposizione in relazione ad un valore limite predeterminato, costante protratto nel tempo per più di dieci anni, per di più rispetto al passato, in relazione a condizioni aziendali sicuramente mutate, ed in mancanza di monitoraggi ambientali. Sotto questo aspetto deve essere*

evidenziato che l'interpretazione di una norma, la quale finisce per rendere eccessivamente difficoltosa la prova di un diritto di natura previdenziale di cui il lavoratore ha pieno titolo in base alla legge, finisce per rendere la stessa norma in contrasto con l'art. 24 e con l'art. 38 Cost. [...]. Come possono i lavoratori dare la "prova ardua" che nell'ambiente di lavoro fosse presente un livello di esposizione predeterminato del genere, come richiesto in alcune sentenze, quando per lo più lo stesso datore di lavoro contravvenendo ad un suo preciso prioritario obbligo - di accertare cioè la pericolosità dell'attività svolta - non effettuava, alcun campionamento ambientale, nonostante la generale diffusa consapevolezza della nocività dell'amianto dagli inizi del secolo ...».

In effetti, malgrado indagini specifiche e complete, non è detto possa giungersi ad un giudizio di certezza dell'esposizione. Nell'ottica della individualizzazione dell'esposizione e dell'accertamento del raggiungimento della relativa soglia limite, applicando una metodologia derivante da studi a carattere epidemiologico e già sperimentata in campo medico in diversi settori (oncologia, medicina del lavoro ecc.), consulenze tecniche e giurisprudenza specificano diverse variabili. In particolare:

probabilità di esposizione: non definibile (assente o bassa), alta e certa; *intensità di esposizione*, che è idealmente la concentrazione di fibre di amianto in ambito territoriale definito; *frequenza di esposizione*, che è la percentuale del tempo lavorativo trascorso a quella intensità di esposizione.

Poiché però si è affermato un prevalente indirizzo giurisprudenziale che, valorizzando l'aspetto della potenzialità dell'amianto (anche in piccole dosi) a porsi, innescandosi eventualmente in preesistenti stati morbigeni o caratterizzati da predisposizione genetica, quale agente scatenante di fenomeni oncogenetici, accoglie il cd. "critero probabilistico", (laddove il giudizio sia supportato da una consulenza medica da cui risulti, con sufficiente grado di probabilità, appunto, che la malattia sia stata contratta dal lavoratore nel corso dell'attività lavorativa), ebbene nella medesima direzione, i giudici di merito sono soliti ritenere sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione ai benefici previdenziali, una conclusione peritale in termini di ragionevole probabilità, considerato che l'assenza di una assoluta certezza non potrebbe far ritenere non provata la circostanza di fatto necessaria ai fini di causa. Ciò a condizione che il giudizio a carattere tecnico-scientifico, sia basato su accertamenti ambientali e sui dati dell'anamnesi lavorativa dell'interessato, oltre che sull'analisi della letteratura per analoghe situazioni lavorative.

Pertanto, il superamento del limite minimo di esposizione, si è sostenuto, «*in mancanza di specifiche misurazioni, la cui assenza non può certamente essere imputata al lavoratore, può essere ritenuto esistente sulla base di presunzioni che, anche se non riescano a provare il limite effettivamente raggiunto, consentano motivatamente di ritenere che, tenuto conto della situazione che risulta accertata, certamente tale limite fosse stato senz'altro superato per non costituire, infatti, l'accertamento del limite esatto, il requisito per la concessione del beneficio, ma il certo superamento del limite minimo previsto dalla citata normativa*».

6. applicazione del beneficio

Per ottenere il beneficio è necessaria una certificazione emessa dall'INAIL.

Hanno diritto alla certificazione: i lavoratori dipendenti che hanno presentato domanda entro il termine di scadenza (entro il 15 giugno 2005: per i lavoratori con periodi soggetti e non soggetti alla assicurazione, con periodi lavorativi soggetti e/o non soggetti alla assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL) nonché i lavoratori dipendenti per i quali sia

stata accertata una malattia professionale a causa della esposizione all'amianto, ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

Non hanno diritto: i lavoratori autonomi, i soci ed i collaboratori familiari di ditte artigiane; i pensionati prima della data di entrata in vigore della l. n. 257/92 (aprile 1992) hanno diritto alla certificazione ma, ahimè, non al beneficio.

I LAVORATORI CON PERIODI DI ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL'AMIANTO SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL godono del Coefficiente moltiplicativo di 1,5 del periodo di esposizione ultradecennale ai fini sia della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche, sia della maturazione del diritto di accesso alle medesime.

I LAVORATORI AFFETTI DA MALATTIA PROFESSIONALE CAUSATA DALLA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO godono di Coefficiente moltiplicativo di 1,5 del numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per i quali sia provata l'esposizione a tale sostanza: in questo caso **Non vi sono termini di scadenza per la presentazione della domanda e per la maturazione del diritto.**

LAVORATORI CON PERIODI DI ESPOSIZIONE ULTRADECENNALE ALL'AMIANTO NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE INAIL: Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella [legge n. 326/2003](#), nonché dell'art. 3, comma 132, della [legge n. 350/2003](#) e del successivo Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 (disciplina in vigore dal 2003), hanno diritto ad un Coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione solo ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime. Si tenga presente che L'INAIL certifica anche i periodi di esposizione qualificata di durata inferiore ai 10 anni.

LAVORATORI MARITTIMI: ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, nella [legge n. 326/2003](#); art. 3, comma 132, della [legge n. 350/2003](#); Decreto interministeriale del 27 ottobre 2004 (disciplina in vigore dal 2003). [Legge Finanziaria 2006](#), art. 1, comma 567 : Coefficiente moltiplicativo di 1,25 del periodo di esposizione solo ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non anche della maturazione del diritto di accesso alle medesime

LEGGE N. 247 DEL 2007 E DECRETO MINISTERIALE 12 MARZO 2008

Il decreto ministeriale 12 marzo 2008 (G. U. 12 maggio 2008) prevede la possibilità di riesame delle domande di esposizione all'amianto per coloro che:

- a) hanno presentato all'INAIL domanda per il riconoscimento dell'esposizione all'amianto entro il 15 giugno 2005;
- b) hanno prestato nelle [aziende interessate](#) dagli atti di indirizzo (VEDI) adottati dal Ministero del lavoro, la propria attività lavorativa con esposizione all'amianto per i periodi successivi all'anno 1992, fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque, non oltre il 2 ottobre 2003, con le mansioni e nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l'esposizione protratta fino al 1992;
- c) non sono titolari di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2008.

QUESTIONI DI COSTITUZIONALITA (artt. 3 – eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge – art. 38 – i lavoratori ... mezzi adeguati....)

VIOLAZIONE Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea artt. 20 – eguaglianza – 34 – sicurezza sociale ed assistenza sociale – 35 – protezione della salute

I lavoratori che possiedono i requisiti sopra indicati potevano presentare istanza di riesame all'INAIL, utilizzando il [modulo](#) predisposto, entro e non oltre l'11 maggio 2009 (ma ora 30 giugno 2010 ai sensi dell'art. 6 comma 9-bis l. n. 25/2010), al fine di ottenere l'estensione del periodo di riconoscimento di esposizione all'amianto.

L'INAIL emette la certificazione di esposizione previa acquisizione:

1. da parte del lavoratore, della domanda di riesame e del curriculum professionale rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni, i reparti e i periodi lavorativi svolti successivamente all'anno 1992. In ogni caso, il predetto riconoscimento non può estendersi oltre il 2 ottobre 2003;
2. da parte delle A.S.L. competenti, della comunicazione della data di avvio dell'azione di bonifica, ovvero del mancato avvio della stessa.

7. il fondo vittime amianto

Nella Finanziaria 2008, tra i numerosi provvedimenti adottati dal Governo, si segnalano tre interventi che prevedono l'erogazione di somme di danaro da parte dello Stato italiano, con conseguente autorizzazione alla spesa, in tre materie particolarmente delicate, per i soggetti a cui sono destinati questi importi.

Fondo amianto (Legge 244/2007 articolo 1, commi 241-246) - L'articolo 1, commi da 241 a 246, concerne l'istituzione presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), di un apposito «Fondo per le vittime dell' **amianto**», in favore di «tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all' **amianto** e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi». Le somme erogate dal Fondo, peraltro, «non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento». La prestazione economica del Fondo è pertanto «aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992 n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL». Il finanziamento di questo Fondo è a carico «per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato». L'onere a carico dello Stato: «è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010». La gestione del Fondo è demandata a «un comitato amministratore» (la cui composizione, durata in carica e compiti verranno determinati con un decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge), mentre la sua organizzazione e finanziamento, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, verranno disciplinati con «regolamento» adottato con decreto del ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sempre entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Oggi è il 19 marzo 2010 e nessun regolamento attuativo o norma similare ha visto la luce.

Grazie della pazienza.

Massimo Tirelli